



DELIBERA N. 68/22/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
TELEGENOVA PRODUCTION S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 36 BIS, COMMA 1 A) DEL
D.LGS. N. 177/05, E 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA AGCOM N.
538/01/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 2/2020)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 22 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 19 dicembre 2017, che delega al Co.Re.Com. Liguria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali;



VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità ha, con nota del 31 marzo 2020, richiesto alla società Telegenova Production S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegenova" copia delle registrazioni della programmazione andata in onda sull'emittente citata, nelle seguenti giornate: 16,18, 20, 22, 23 ,24 ,26, 28, 30 e 31 marzo 2020. Il CO.RE.COM. Liguria, pertanto, acquisita la documentazione istruttoria (prot. PG/20/0144945) e rilevata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. 2/2020 del 12 giugno 2020 (prot.n. 1370608), ha contestato e notificato in pari data, alla società Telegenova Production S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegenova" la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36 bis, comma l. a) del d.lgs. n. 177/05, e 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CONS per aver trasmesso dal 16 al 31 marzo 2020 programmazione pubblicitaria in violazione della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di trasmissione di televendite e riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

2. Deduzioni della società

La Società Telegenova Production S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione n.2/2020 del 12 giugno 2020, ha fatto richiesta di accesso agli atti, ritualmente esperita, e presentato memorie giustificative (prot. 2020/198203 del 22 luglio 2020) con cui chiedeva l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Liguria, con Delibera n. 26 del 17 agosto 2020, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria trasmettendo, in data 4 settembre 2020, la documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata.

Successivamente, in data 26 ottobre 2021 il Co.re.com. Liguria con nota prot.n. 0422645 ha chiesto a questa Autorità un riscontro sugli esiti, mai pervenuti, del procedimento avviato con la contestazione n. 2 del 2020.

La Direzione Servizi Media dell'Autorità ha quindi avviato, per il tramite del Servizio Sistemi informativi e digitalizzazione dell'Autorità, una verifica in relazione alle ragioni del mancato *download* della PEC contenente gli atti istruttori inviati dal Corecom Liguria all'Autorità in data 4 settembre 2020 afferenti al procedimento instaurato nei confronti della società Telegenova Production S.r.l., nonostante il mittente avesse ricevuto la notifica di avvenuta consegna della PEC suddetta.



Compiuti gli opportuni riscontri, il suddetto Servizio con nota prot. n. 0095416 del 21 marzo 2022 ha confermato che il predetto messaggio PEC con la documentazione inviata, benché risulti inviato nella casella AGCOM di destinazione in data 4 settembre 2020, a causa di un'anomalia di funzionamento del sistema di gestione informatica del protocollo dell'Autorità (segnalato con ticket n. 582337e successivamente sanato), non è stato rilevato, con la conseguenza che gli atti inerenti al procedimento avviato nei confronti della società Telegenova S.r.l., risultano acquisiti al protocollo ed assegnati all'Ufficio competente, di fatto, solo in data 26 ottobre 2021, quando cioè è pervenuta la richiesta di riscontri da parte del CO.RE.COM. Liguria.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” di cui all'allegato A) alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di contestazione e tale termine, in quanto riferito allo svolgimento di procedure sanzionatorie, deve considerarsi perentorio, posto che, altrimenti, il destinatario privato si troverebbe esposto ad un potere sanzionatorio *sine die*, in contrasto con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di affidamento (*cfr.* in termini ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1199 e Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2020, n.7153).

Nel caso in esame, il CO.RE.COM. Liguria ha avviato in data 12 giugno 2020 il procedimento sanzionatorio con la notifica alla società Telegenova Production S.r.l del citato atto Contestazione n. 2/2020 e pertanto la relativa documentazione, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 26 ottobre 2021, è pervenuta ben oltre il termine di 150 giorni utili per l'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO che il termine per l'adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nel regolamento che lo prevede (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1199 e Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2020, n.7153);

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato dal CO.RE.COM. Liguria nei confronti della società Telegenova Production S.r.l, per decorrenza del termine perentorio decadenziale di 150 giorni previsto dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative di cui all'allegato A) alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS per la conclusione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Liguria nei confronti della società Telegenova Production S.r.l. con sede legale in Genova, Via Maragliano 7/1, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba